

## **COMPENSORIO ALPINO “ ALTE VALLI BIELLESI ”**

### **REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE STAGIONE VENATORIA 2019/2020**

**Art.1** – La caccia alla volpe sul territorio del C.A.BI1, a far data dal **02 Ottobre 2019** e sino al **29 Dicembre 2019** potrà essere effettuata oltre che in squadra anche da singoli cacciatori in forma vagante.

Le giornate stabilite dal C.A.BI1 sono **Mercoledì e Domenica**.

Tale attività a far data dal **01 Gennaio 2020** e sino al **29 Gennaio 2020** sarà consentita **esclusivamente** a squadre nominativamente autorizzate.

**Art.2** – La richiesta di ammissione della squadra, riportata su apposito modulo a disposizione presso l'ufficio del C.A.BI1 dovrà pervenire entro **07 Dicembre 2019**, al C.A.BI e dovrà contenere oltre ai nominativi dei componenti la squadra, il numero dei rispettivi porto d'arma, data di rilascio e firma di adesione, il nominativo del Capo Squadra e del/dei Vice Capo Squadra.

**Art.3** – La squadra per essere validamente costituita, dovrà essere composta da un minimo di **8 (otto)** cacciatori.

**Art.4** – Ogni cacciatore può far parte di una sola squadra per la caccia alla volpe durante la stessa stagione venatoria.

**Art.5** – Affinché la squadra regolarmente autorizzata **possa operare** sul territorio è richiesta la **“consistenza effettiva giornaliera del minimo consentito per la formazione della squadra di (5)cinque cacciatori”**, regolarmente iscritti sulla scheda giornaliera dal Capo Squadra o dal sostituto **prima che abbia inizio ogni battuta.**

**Art.6** – Il registro di caccia, nel corso della battuta deve sempre essere in possesso del Capo Squadra o in sua assenza del sostituto e sempre disponibile per ogni controllo da parte del servizio di vigilanza.

Il Capo Squadra o in sua assenza il sostituto, ha il compito di:

- **annotare sul registro di caccia i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata, prima che la medesima abbia inizio e l'eventuale uscita anticipata dei medesimi;**
- **l'ora di inizio e termine della stessa;**
- **numero dei capi abbattuti;**
- **località e ora dell'abbattimento;**

**Art.7** – A coloro che esercitano la caccia alla volpe in difformità al presente Regolamento, e ai responsabili delle squadre che ammettono nella battuta cacciatori il cui nominativo non è inserito nell'elenco e quindi privo dell'autorizzazione necessaria a svolgere l'attività venatoria nel territorio di questo Istituto, verrà applicata dagli organi competenti la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.5 del 19/06/2018, oltre alla revoca dell'autorizzazione.

**Art.8** – La caccia alla volpe nel C.A.BI1 può effettuarsi esclusivamente con l'ausilio di 4 (quattro) cani esclusi quelli da “ Tana ”, e con le seguenti armi:

- **Fucile a canna liscia di calibro non superiore al calibro 12.**
- **E' vietato l'uso e il porto del fucile a canna rigata durante le battute.**

APPROVATO IL 27 MARZO 2019

**Art.9 – Durante la caccia alla volpe a squadre è assolutamente vietato, pena la revoca dell'autorizzazione e la sanzione prevista dalla L.R. n.5 del 19/06/2018.**

- a) Detenere **per tutto il periodo della giornata** in cui si è iscritti nel registro di caccia alla volpe a squadre, **munizioni a palla unica**.
- b) Abbattere **per tutto il periodo della giornata** in cui si è iscritti nel registro di caccia alla volpe a squadre qualsiasi altro tipo di fauna selvatica.
- c) Usare fucili che contengano in totale più dei 2 colpi consentiti dalla legge.

**Art.10** – I capi di volpe abbattuti che presentino evidenti segni di malattia, devono essere tempestivamente consegnati o al posto di controllo o all'A.S.L. veterinaria territorialmente competente per le analisi del caso.

**Art.11** – Il registro giornaliero delle battute effettuate debitamente compilato in ogni sua parte, la scheda riepilogativa riportante il numero, il relativo peso medio, il sesso e l'età media presunta dei capi abbattuti, dovranno essere riconsegnate presso la sede del Comprensorio Alpino **entro e non oltre il 14 Febbraio 2020**.

**Art.12** – Ai sensi della L.R. n.5 del 19/06/2018, art.13 punto 5, ogni cacciatore deve indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

**Art.13** – La squadra prima di uscire, (dovrà avvisare telefonicamente almeno 2 giorni prima) il C.A.BI1, il quale avrà il compito di reperire un Agente Venatorio per poter effettuare la battuta.

**Art.14** – Le volpi abbattute andranno consegnate, agli Agenti di Vigilanza accompagnatori.